

CAPITOLO 5 - Monitoraggio della contrattazione integrativa (art. 40 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001)

5.1 - Istruzioni di carattere generale

Il monitoraggio della contrattazione integrativa è realizzato sulla base di due specifiche sezioni del Conto annuale:

- la tabella 15, che rileva sul versante delle risorse la costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa come certificati dall'organo di controllo nonché, sul versante degli impieghi, le quote di tale fondo effettivamente erogate ai dipendenti;
- la scheda SICI, che raccoglie ulteriori informazioni in relazione alla contrattazione integrativa (tempistica, rispetto di specifici limiti di legge, organizzazione e incarichi, progressioni economiche orizzontali, performance ecc.).

Nota bene: l'articolo 21, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, dispone la pubblicazione in via permanente sul sito web di ciascuna amministrazione dei contratti integrativi stipulati, della certificazione dei competenti organi di controllo di cui all'art.40 bis, commi 1 e 2, dle d.lgs n.165/2001 della relativa relazione tecnico-finanziaria nonché delle due sezioni del Conto annuale appena ricordate.

Nota bene: prima della compilazione del presente conto annuale si raccomanda di verificare che le informazioni rese nell'annualità precedente risultino aggiornate. In caso contrario si richiede di procedere alle opportune rettifiche.

5.2 - Principali novità della rilevazione 2019

L'anno 2019 registra due novità nell'applicazione del limite 2016 da parte delle amministrazioni:

- a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione;
- risultano attivate due distinte norme che prevedono entrambe che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite”*, di seguito specificate
 - l'art. 33, comma 1 del DL n. 34/2019, che interessa le regioni a statuto ordinario, che dispiega tuttavia i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020;

- l'art. 11, comma 1 del decreto legge n. 35/2019, che consente alle aziende del Comparto Sanità di assumere personale a tempo indeterminato sulla base di specifici finanziamenti individuati dalla regione di appartenenza in relazione a quote di incremento della consistenza del Fondo sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2019, vincolate a tale scopo.

Il limite in oggetto, inoltre, può modificarsi in conseguenza di talune previsioni di CCNL, a titolo esemplificativo:

- per le Funzioni locali, la modifica del limite 2016 finalizzata a rendere neutrali gli effetti del personale trasferito insieme alle relative funzioni, anche da parte dei singoli comuni alle proprie unioni di comuni;
- per il comparto della Sanità gli effetti di riorganizzazioni disposte su base regionale che, attraverso cessione o incorporamento di rami aziendali ne determinano lo spostamento; anche in questo caso, il limite di una azienda deve essere rimodulato in presenza di una variazione compensativa di pari importo di una o più altre aziende del medesimo sistema regionale.

È stata pertanto inserita nella scheda Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa (SICI) una domanda finalizzata a registrare il limite 2016 per l'amministrazione nel suo complesso, che per le ragioni sopra esposte può, in specifici e motivati casi, non coincidere con i valori storicamente certificati dall'organo di controllo nel 2016.

Tale domanda si affianca ma non sostituisce la richiesta di conoscere altresì il limite distintamente per ciascuna categoria di personale già in essere nelle precedenti rilevazioni.

La necessità di continuare a monitorare il limite 2016 di ciascuna categoria di personale deriva, oltre che dalla diversa incidenza possibile delle assunzioni a tempo indeterminato ai sensi delle disposizioni introdotte a decorrere dal 2019, anche dalla necessità di rendere verificabili ai destinatari istituzionali del Conto annuale gli spostamenti di risorse eventualmente disposti in forza della indicazione giurisprudenziale che esso deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso e non per le singole categorie di personale. Questa indicazione consente di incrementare fino alla concorrenza del limite generale della retribuzione accessoria dell'intera amministrazione le risorse di una categoria di personale in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria. Ciò può avvenire per espressa previsione del CCNL, come è il caso del trasferimento dal fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente delle Funzioni locali alle disponibilità destinate a bilancio in favore delle posizioni organizzative. Ciò può altresì avvenire quando, in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, si disponga la riduzione delle risorse aggiuntive che la parte datoriale aveva in precedenza appostato ai fondi per la contrattazione integrativa, anche di parte fissa, di una categoria di personale. Tale rimodulazione verso il basso consente, ancora in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, di incrementare fino alla concorrenza del limite generale, le risorse di una diversa categoria di personale.

Di seguito si segnalano le ulteriori modifiche intercorse alle quali si ritiene necessario prestare attenzione.

- Scheda Specifiche Informazioni sulla Contrattazione integrativa (SICI):
 - sezione “LEG - Rispetto di specifici limiti di legge” - è stata inserita la domanda riferita alla quantificazione complessiva delle risorse del fondo non soggette alla verifica del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017; sono state eliminate le domande relative ad attività di recupero risorse erogate in eccesso, che permangono in sede di tabella 15; infine, ove le risorse destinate ordinariamente al pagamento dello straordinario nell'anno di riferimento non sono ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa, come è il caso delle Funzioni locali e delle Università, ne viene richiesta la quantificazione complessiva.
 - Sezione “02P – Monte salari 2001 Alte Professionalità (Funzioni locali)” - La sezione è stata ridotta ad una unica domanda circa l'inclusione o meno dell'istituto in oggetto nelle operazioni di consolidamento nell'unico importo 2017 previsto dal CCNL.
 - Sezione “PEO – Progressioni economiche orizzontali” - Per il solo caso delle Funzioni locali la domanda relativa alla decorrenza economica e giuridica delle progressioni economiche orizzontali fa rinvio alle indicazioni del relativo CCNL.
- Tabella 15 – Fondi per il trattamento accessorio:
 - le voci riferite ai compensi per gli avvocati dipendenti dall'Ente sono state disaggregate per consentire di rilevare distintamente quelli a carico delle controparti, che non comportano oneri a carico dell'amministrazione, rispetto a quelli derivanti da decisioni di compensazione della spesa, secondo le indicazioni dell'articolo 9, comma 6 della legge n. 114/2014;
 - Comparto Funzioni locali, limitatamente alle amministrazioni comunali interessate, è stata inserita la voce riferita al recupero evasione IMU e TARI disposta dall'articolo 1, comma 1091 della legge n. 145/2018.
 - Comparto Istruzione e Ricerca, la rilevazione è stata aggiornata alle disposizioni del CCNL 08.07.2019.
 - Comparto Sanità, sono state inserite le voci riferite al finanziamento regionale sia per nuove assunzioni di cui all'art. 11 comma 1, DL 135/2019, che per la valorizzazione del servizio disposta dall'articolo 1, comma 435 L. 205/2017; è stata inoltre aggiunta, con riferimento al personale non dirigente, la sezione riferita alla retribuzione accessoria del personale del ruolo della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

5.2.1 - Scheda SICI – Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa

5.2.1.1 - Sezione GEN - Fondo relativo all'anno di rilevazione / tempistica della contrattazione integrativa

La domanda GEN172 chiede di asseverare se, all'atto di compilazione (o di rettifica), l'Amministrazione sia o meno in possesso di una quantificazione positivamente verificata dall'organo di controllo delle risorse del Fondo per la contrattazione integrativa oggetto di rilevazione. La domanda successiva (GEN207) è volta alla esplicitazione della modalità di certificazione, sulla base degli ultimi atti certificati, delle risorse del Fondo e del relativo contratto integrativo. Va indicato se risulta operata in unica soluzione ovvero se la certificazione della costituzione del Fondo, secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012, viene utilizzata a supporto dell'avvio della contrattazione integrativa.

Seguono quindi tre domande dedicate alla tempistica di certificazione della contrattazione integrativa, riferite esclusivamente all'anno corrente:

- GEN353 in caso di certificazione disgiunta va inserita, ove presente, la data di certificazione del solo ammontare delle risorse del Fondo; **nota bene:** la quantificazione delle risorse del Fondo subisce usualmente modificazioni di carattere annuale che debbono pertanto trovare – sempre annualmente – l'avallo dell'organo di controllo (es. incrementi RIA per personale cessato e/o rispetto di specifiche disposizioni di legge, anche di contenimento, ai fini della validazione della compatibilità economica prevista dall'art. 40-bis, primo comma del d.lgs. n. 165/2001);
- GEN354 ancora in caso di certificazione disgiunta, va inserita, ove presente, la data di certificazione del solo contratto integrativo, evidentemente sulla base di una pregressa certificazione della costituzione del Fondo; **nota bene:** in considerazione della ultrattività di un contratto integrativo, ovvero di procedure negoziali non perfezionate, la stipula e la conseguente certificazione del contratto integrativo può avere periodicità non fissa ovvero anche risultare del tutto assente (es. in caso di numerosità limitate di dipendenti / dirigenti);
- GEN355, in caso di certificazione in unica soluzione del versante delle risorse del Fondo (cioè costituzione) e del versante degli impieghi (contratto integrativo) va inserita la relativa data;
- GEN195, richiede, in assenza di qualsivoglia certificazione riferita all'anno corrente, quindi in assenza di risposta a tutte tre domande precedenti appena elencate, di asseverare le annualità di ritardo di certificazione rispetto all'anno corrente. La domanda va compilata con il valore "1" se risulta la certificazione per l'anno immediatamente precedente, "2" se l'ultima certificazione risulta nell'anno ancora prima e così via; **nota bene:** la formula di calcolo del valore è anno corrente (es. 2019) meno anno dell'ultima certificazione in atti (es. 2016) che rende in questo caso "3".

Attenzione: in presenza di certificazione riferita all'anno corrente la domanda va compilata con il valore "0", ad indicare l'assenza di ritardi nella certificazione stessa rispetto al Fondo dell'anno corrente. In assenza di qualsivoglia certificazione da parte dell'Organo di controllo va inserito invece il valore convenzionale "99".

5.2.1.2 - Sezione LEG - Rispetto di specifici limiti di legge

Questa sezione è dedicata al monitoraggio delle informazioni relative agli interventi sui Fondi per il trattamento accessorio in ottemperanza a norme di legge che ne limitano la consistenza. Risultano monitorati nella sezione:

- il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016, del quale viene chiesta una rappresentazione uniforme da parte delle diverse amministrazioni, coerente con il vigente quadro normativo e finalizzata a presidiare il complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale regolato da uno specifico CCNL; la quantificazione del limite viene richiesta, con riferimento specifico all'anno di rilevazione, sia per il complesso dell'amministrazione (LEG397, convenzionalmente posta nella sezione non dirigenti) che per la specifica macrocategoria di volta in volta esaminata (es. personale dirigente, personale non dirigente, dirigenza sanitaria eccetera). Con riferimento al personale non dirigente, nel caso delle Funzioni locali la misura del limite 2016 è da indicare come somma: **a.** del fondo per la contrattazione integrativa, **b.** delle risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza e **c.** del limite 2016 ai compensi per il lavoro straordinario (LEG360); nel caso della **Sanità** il limite va esposto come somma dei tre fondi previsti in ciascuna azienda sanitaria nel 2016 (LEG221); nel caso delle Università, sempre con riferimento al personale non dirigente, il limite va esposto come somma dei fondi ex artt. 86, 87 e 90 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 2008 cui vanno aggiunte, nel caso tipico di una contabilità al netto dei differenziali stipendiali a carico del bilancio, le poste temporaneamente esterne al fondo (LEG387);
- il limite di spesa delle risorse destinate ordinariamente allo straordinario nell'anno di riferimento per i comparti (es. Funzioni locali e Università) per i quali tale trattamento accessorio non è ricompreso nei fondi per la contrattazione integrativa (es. LEG399 per le Funzioni locali);
- la quantificazione complessiva delle voci del fondo/i dell'anno corrente non interessate dal predetto limite con riferimento alla specifica macrocategorie di personale di volta in volta rilevata (es. le somme non utilizzate del fondo anno precedente, gli incentivi per le funzioni tecniche eccetera);
- il limite di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, limite rispetto al quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del d.lgs. n. 75/2017 sono richieste talune informazioni aggiuntive (LEG362).

Nota bene: il limite 2016 previsto dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 – LEG360 – deve essere computato al netto delle voci non interessate dalla norma (es. risorse non utilizzate, anche riferite allo straordinario, rilevate a consuntivo dell'anno precedente, incentivi per le funzioni tecniche eccetera). Ugualmente le poste dell'anno corrente da sottoporre alla verifica del limite dovranno anch'esse essere computate al netto delle voci non interessate dalla norma, come specificamente rilevate nella domanda LEG361.

Nota bene: le poste non interessate dalla verifica del limite 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 sono andate definendosi a partire dalla circolare RGS n. 12/2011. Poiché la materia è in evoluzione, in relazione a precisazioni rese dalla Corte dei Conti (es. gli incentivi per le funzioni tecniche) e indicazioni del legislatore (es. art. 11, commi 1-2 del d.l. n. 135/2018 convertito dalla legge n. 12/2019) si è ritenuto in sede di Conto Annuale di rinviare ad altre sedi una puntuale elencazione (ad esempio, con riferimento alle funzioni locali, al parere RGS prot. 257831 del 18 dicembre 2018, che assume evidentemente carattere di generalità con riferimento agli istituti omogenei tra i diversi comparti di contrattazione collettiva).

5.2.1.3 - Sezione 02P - 0,20% M.S. 2001 ALTE PROFESSIONALITÀ

Questa sezione compare unicamente con riferimento al contratto delle Funzioni locali ed è volta a monitorare i casi in cui la previsione contrattuale di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004 non risulta ricompresa nell'unico importo 2017 secondo le indicazioni dell'articolo 67, comma 1 del CCNL 2016-2018.

5.2.1.4 - Sezione ORG – Organizzazione e incarichi

Questa sezione ha la finalità di monitorare gli incarichi dirigenziali e, con riferimento al personale non dirigente, gli incarichi di posizione organizzativa o comunque di responsabilità, previsti dai diversi CCNL (es. Parea delle posizioni organizzative di cui all'art. 13 o 17 del CCNL 22.5.2018 per le Funzioni locali, gli incarichi funzionali di cui agli artt. 14, 16 e 17 del CCNL 22.5.2018 della Sanità eccetera). Dove previsto, inoltre, sono richieste informazioni circa il numero di posizioni coperte con incarico ad interim e la loro valorizzazione economica.

Si segnalano in particolare le domande volte a monitorare il numero ed il valore unitario annuo (espresso in euro, senza decimali) delle posizioni dirigenziali/organizzative che risultano effettivamente coperte al 31.12 dell'anno di rilevazione, distintamente per fascia.

Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, essa va indicata quale totale unitario annuo per tredici mensilità, indipendentemente dalla circostanza che talune unità lavorative abbiano cessato o avuto l'incarico in corso d'anno. Nel caso in cui i valori economici della retribuzione di posizione siano

previsti per un numero di fasce superiore alle 3 rilevabili nella scheda, dovranno essere rilevati nel seguente modo:

- il primo e l'ultimo dei campi "numero posizioni" vanno utilizzati per l'unità di personale destinatarie del valore minimo e massimo delle indennità in questione;
- nel campo intermedio va indicato il valore delle restanti fasce/posizioni, calcolato come media unitaria ponderata come da esempio di seguito riportato:

| Situazione dell'Istituzione | | Scheda SICI (conto annuale) | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <i>N. posizioni</i> | <i>Valore unitario</i> | <i>Fascia</i> | <i>Valore unitario</i> |
| 10 | 15.000 | | |
| 11 | 12.000 | Più elevata | 15.000 |
| 14 | 10.000 | Restanti fasce (intermedie) | 8.500 |
| 8 | 8.000 | Meno elevata | 5.000 |
| 37 | 7.000 | | |
| 25 | 5.000 | | |

Nota bene: il valore della posizione delle fasce intermedie è così calcolato nell'esempio: $(11 \times 12.000 + 14 \times 10.000 + 8 \times 8.000 + 37 \times 7.000) / (11 + 14 + 8 + 37) = 595.000 / 70 = 8.500$.

5.2.1.5 - Sezione PEO – Progressioni economiche orizzontali a valere sul Fondo dell'anno di rilevazione

La sezione è riferita esclusivamente alle progressioni economiche orizzontali avvenute a valere sulle risorse del Fondo dell'anno di rilevazione ed è tesa a rilevare:

- il rispetto della permanenza biennale nella posizione precedente, ove presente, come indicato dal CCNL di riferimento;
- una misura del grado di selettività effettivamente realizzato, determinata dal rapporto fra domanda PEO188 (PEO effettuate) e domanda PEO111 (dipendenti che hanno concorso alle PEO); tale rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50%;
- il rispetto delle indicazioni dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 150/2009 (selettività delle procedure e numero limitato di dipendenti vincitori delle progressioni), asseverato dalla risposta alla domanda PEO119;
- il rispetto del principio di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell'anno nel quale si conclude il procedimento amministrativo delle progressioni (domanda PEO266); limitatamente alle funzioni locali, il rispetto di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell'anno di

perfezionamento del contratto integrativo, secondo le espresse indicazioni dell'articolo 16, comma 7 del relativo CCNL 2016-18 (domanda PEO401);

- il totale delle risorse destinate a progressioni economiche orizzontali contrattate e certificate nell'anno di rilevazione (domanda PEO133).

5.2.1.6 - Sezione PRD – Performance / Risultato

La sezione contiene domande riferite alla premialità erogata unitamente all'indicazione dell'ammontare della premialità non erogata a seguito di valutazione non piena, in ogni caso per prestazioni rese nell'anno di rilevazione: risultato per il personale dirigente e per il personale non dirigente ove tale istituto sia previsto; performance collettiva e performance individuale per il restante personale non dirigente. **Nota bene:** i valori esposti dovranno essere indicati al netto degli incentivi erogati per specifiche disposizioni di legge (es. incentivi per le funzioni tecniche ex d.lgs. 50/2016, incentivi per la progettazione ad esaurimento ex articolo 92 commi 5-6 del d.lgs. 163/2016 ecc.) nonché della retribuzione per gli incarichi ad interim con riferimento alle posizioni per le quali è previsto tale istituto.

5.2.1.7 - Sezione CPL–Rilevazione CEPEL(da compilare da parte delle sole amministrazioni delle tipologie Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Province e Città metropolitane)

La sezione conferma le medesime informazioni presenti nelle rilevazioni precedenti.

5.2.1.8 - Sezione INF – Informazioni / chiarimenti

La sezione consente rispettivamente all'Organo di controllo (INF209) ed all'Amministrazione (INF127) di inserire informazioni e comunicazioni ritenute necessarie, da sintetizzarsi in un massimo di 1.500 caratteri per ciascuna voce.

5.2.2 - Tabella 15

| C Costituzione fondi per trattamento accessorio (*) | | | Destinazione fondi per il trattamento accessorio (*) | | |
|--|-----|---------|---|-----|---------|
| DESCRIZIONE | COD | IMPORTI | DESCRIZIONE | COD | IMPORTI |
| Fondo risorse decentrate <i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | | | Fondo risorse decentrate <i>Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento</i> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <i>Totale Risorse fisse</i> | | | | | |
| <i>Risorse variabili</i> | | | | | |
| | | | | | |
| <i>Totale Risorse variabili</i> | | | | | |
| <i>Decurtazioni</i> | | | | | |
| | | | | | |
| <i>Totale Decurtazioni</i> | | | <i>Totale destinazioni effettivamente erogate</i> | | |
| Totale Fondo risorse decentrate (risorse certificate) | | | Totale Fondo risorse decentrate (impieghi erogati) | | |
| Fondo <i>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</i> | | | Fondo <i>Destinazioni temp allocate all'esterno del Fondo effettivamente erogate</i> | | |
| | | | | | |
| <i>Totale poste temp allocate esterno del Fondo</i> | | | <i>Totale poste temp allocate esterno del Fondo</i> | | |
| TOTALE RISORSE | | | TOTALE IMPIEGHI EROGATI | | |

(*) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro

Figura 29 - Schema tipo della tabella 15 di rilevazione dei fondi per il trattamento accessorio

5.2.2.1 - Le fonti

In generale i documenti giuridicamente necessari alla compilazione della tabella 15 sono i seguenti:

Con riferimento al versante delle **risorse**:

- l'atto formale di costituzione del Fondo per l'anno di rilevazione, di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione;
- i verbali di certificazione dei Fondi da parte dell'organo di controllo previsto dall'art. 40-bis, primo comma, del d.lgs. 165/2001;
- la relazione tecnico-finanziaria prevista dalla norma e prodotta dall'Amministrazione ai fini della certificazione delle risorse del Fondo.

Con riferimento al versante degli **impieghi**:

- le scritture contabili dell'Amministrazione con riferimento alle spese effettivamente erogate a valere sul Fondo dell'anno di rilevazione; **nota bene**: anche con riferimento alla voce "Impieghi erogati temporaneamente all'esterno del Fondo".

5.2.2.2 - La casistica di compilazione

Viene riportata di seguito la casistica cui attenersi nella compilazione della tabella 15, sia sul versante delle risorse (costituzione del fondo) che sul versante degli impieghi (poste erogate a valere sul fondo

stesso), alla data di compilazione / rettifica del Conto annuale. La dizione “certificazione della costituzione del fondo” va intesa sia nella eventualità che il versante delle risorse venga sottoposto all’organo di controllo disgiuntamente rispetto alla certificazione del contratto integrativo che congiuntamente con tale atto.

- 1) *Il fondo (o i fondi) per la contrattazione integrativa per l’anno di riferimento del Conto annuale non risultano costituiti e certificati da parte dell’organo di controllo*

Questa eventualità non impedisce l’erogazione di risorse che possono essere comunque destinate a taluni istituti contrattuali anche in assenza di un adempimento fondamentale quale quello della corretta identificazione delle risorse dei fondi, cioè del limite di spesa determinato nell’osservanza dei disposti del contratto collettivo nazionale di lavoro, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti del contenimento della spesa (es. i differenziali stipendiali e l’indennità di comparto/ente per il personale non dirigente ovvero la retribuzione di posizione per il personale non dirigente).

Tuttavia, in mancanza dell’atto formale con cui l’amministrazione stabilisce l’esatta consistenza di un fondo debitamente certificato da parte dell’organo di controllo, la tabella 15 dovrà essere compilata nella sola sezione delle destinazioni, riportando quanto effettivamente erogato in corrispondenza dei relativi istituti contrattuali e lasciando totalmente in bianco la sezione delle risorse. Tale circostanza sarà asseverata sul sito web dell’Amministrazione che dovrà pubblicarvi la stampa dell’intero modello del Conto annuale, da cui risulta la parziale compilazione della tabella 15.

- 2) *L’Istituzione ha provveduto alla costituzione del Fondo (o dei Fondi) per la contrattazione integrativa dell’anno di riferimento ed alla loro certificazione (sia secondo le raccomandazioni indicate dalla circolare RGS n. 25/2012 che contestualmente alla certificazione del contratto integrativo economico), ma non ha ancora erogato taluni istituti contrattuali (es. la premialità)*

In questo caso andrà compilata la sezione di sinistra della tabella 15 (Costituzione dei Fondi). La sezione di destra (Destinazione dei Fondi) andrà in ogni caso compilata limitatamente agli istituti contrattuali effettivamente erogati alla data di compilazione del Conto annuale. Le voci non ancora erogate andranno lasciate in bianco. In sede di compilazione del Conto annuale dell’anno successivo occorrerà inserire i dati mancanti secondo la procedura illustrata in precedenza.

- 3) *L’Istituzione ha provveduto alla costituzione del Fondo (o dei Fondi) per la contrattazione integrativa ed erogato tutti gli istituti contrattuali a valere sul fondo dell’anno di rilevazione*

In tale evenienza è possibile la compilazione definitiva di tutte le sezioni della tabella 15. Andrà inoltre fleggata la casella di spunta “T15/SICI consuntivate” in coda alla tabella 15 e premuto il relativo tasto di “Conferma”, ad asseverazione che risultano concluse tutte le operazioni relative al fondo dell’annualità corrente.

Attenzione: Le voci di destinazione del fondo andranno compiutamente rendicontate anche nell'eventualità che la somma delle stesse risulti superiore al limite legittimo di spesa riportato nella sezione di costituzione del Fondo, al fine di renderne conto ai diversi organi di controllo per gli interventi di competenza.

5.2.2.3 - La costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa

La parte sinistra della tabella 15 è deputata a registrare la costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa (es. Fondo risorse decentrate personale non dirigente nel caso delle Funzioni locali ovvero Fondo condizioni di lavoro e incarichi e Fondo premialità e fasce per il personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale). **Nota bene:** per il caso delle funzioni locali è stato ritenuto utile monitorare, sia sul versante delle risorse che su quello degli impieghi anche il versante delle posizioni organizzative, come noto portate a carico del bilancio ai sensi del CCNL 2016-18.

La sezione della costituzione è a sua volta suddivisa in *Risorse fisse / Risorse variabili / Decurtazioni* cui si aggiunge, ove espressamente prevista, l'ulteriore tipologia delle *Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo*, obbligatoria se presente.

Nell'ambito di ciascuna tipologia sono elencate le singole voci che compongono tale aggregato, secondo la strutturazione che segue, peraltro coerente con i disposti della circolare RGS n. 25/2012 nonché con l'ordinata esposizione dei diversi istituti contrattuali che si evince dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018 allo stato perfezionati.

5.2.2.3.1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

- Unico importo consolidato, che costituisce l'importo iniziale, invariante, di ciascun fondo, a titolo esemplificativo l'unico importo consolidato 2017 individuato dall'articolo 67, primo comma del CCNL delle **Funzioni locali**, dagli articoli 63 e 65, primo comma, nel caso del CCNL **Istruzione e ricerca** con riferimento alle **Università**, dal secondo comma rispettivamente dell'articolo 80 e dell'articolo 81 del CCNL **Sanità**. **Nota bene:** poiché talune decurtazioni di legge risultano vigenti, cioè non disapplicate, in sede di Conto Annuale *l'unico importo consolidato* va computato "prima" dei tagli imposti dalle voci presenti nella sezione delle *Decurtazioni*, a titolo esemplificativo, dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147 del 2013, che rappresenta la decurtazione permanente che le amministrazioni debbono continuare ad operare sui propri fondi come quantificata nel 2015.
- Incrementi previsti da CCNL successivamente al consolidamento di cui al punto precedente, es. gli incrementi sui fondi disposti dal CCNL 2016-2018 delle Funzioni centrali a decorrere dal 1.1.2018 e gli incrementi disposti dai CCNL Funzioni locali, Istruzione e ricerca e Sanità a decorrere dal 31.12.2018 (operativi quindi dal 2019).

- Ulteriori incrementi delle risorse fisse, cioè tipologie di incremento che possono arricchire il fondo per la contrattazione integrativa al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni; l'esempio tipico è la RIA personale cessato che va ad incrementare in modo permanente il Fondo unicamente nelle occasioni in cui si registra personale cessato. Ulteriore esempio è l'incremento del Fondo per incrementi dotazione organica o servizi, fattispecie prevista da diverse tipologie di Contratti collettivi.
- Altre risorse fisse. In tale voce residuale è possibile inserire le eventuali risorse, rintracciate nell'atto di costituzione del Fondo, che non trovano allocazione nelle precedenti voci. Tale circostanza va asseverata da parte dell'Organo di controllo specificando la natura delle eccezioni nello spazio in coda alla scheda SICI.

5.2.2.3.2 - Risorse variabili

Si tratta di risorse che non sono consolidate nel tempo, delle quali, cioè, non è rintracciabile certezza del medesimo ammontare per gli anni successivi (anche a quadro giuridico invariato). L'esempio tipico è, ove previsto dal CCNL di riferimento, l'istituto delle risorse non utilizzate fondo anno precedente, che vanno di conseguenza quantificate ogni anno con apposito atto ricognitivo.

Attenzione: le risorse variabili appostate al Fondo per specifiche disposizioni di legge non possono causare aggravio di spesa per l'amministrazione. La relativa entrata è da considerarsi comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Si tratta, ad esempio, delle risorse per le funzioni tecniche ex art. 113, commi 5-6, del d.lgs. 50/2016, del recupero evasione ICI ex art. 59, comma 1, lettera p) del d.lgs. 446/1997, delle liquidazioni per sentenze favorevoli all'Ente ex R.D. 1578/1933 nonché, in generale, le risorse conto terzi/utenza/sponsorizzazioni ex art. 43, della legge 449/1997. **Nel caso della tabella 15, di necessità esposta in valori lordo dipendente, tali risorse debbono essere in ogni caso depurate degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP).**

5.2.2.3.3 - Decurtazioni

Si tratta di voci di riduzione delle risorse del Fondo operate in genere per il rispetto di norme di contenimento sulla retribuzione accessoria, a titolo esemplificativo la decurtazione permanente prevista dall'art. 1, comma 456 della legge 147/2003 o la decurtazione prevista dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 o le decurtazioni effettuate, anche in autotutela, per il recupero di risorse erogate in eccesso nel passato. Permane inoltre una voce generica di decurtazione in cui registrare le eventuali riduzioni del fondo dovute ad esempio al trasferimento di personale ad altre amministrazioni per effetto di specifiche disposizioni di legge o in applicazione di normative contrattuali. Gli importi in riduzione non vanno indicati con il segno meno, in quanto il segno di tutte le voci che agiscono in riduzione è già considerato sia in SICO sia nel kit excel.

5.2.2.3.4 - Risorse allocate temporaneamente all'esterno del Fondo

Per alcuni comparti il Fondo per la contrattazione integrativa è valutato al netto delle progressioni orizzontali storiche contabilizzate a bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 193, della legge 266/2005 (cfr. circolare RGS n. 25/2012 e, in ultimo, circolare RGS n. 30/2017). Ne consegue che, ogni qual volta la contrattazione integrativa stabilisce quote di risorse destinate alle progressioni orizzontali, tali risorse “escono dal Fondo” per rientrarvi unicamente alla cessazione (o progressione verticale) del personale coinvolto. Poiché in questa fattispecie il Fondo per la contrattazione integrativa in senso stretto risulta rendere conto solo di una parte delle risorse a regime, è stata prevista questa ulteriore voce - obbligatoria - destinata a completare le informazioni rese disponibili con riferimento, appunto, al Fondo in senso stretto.

5.2.2.3.5 - La destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa

La sezione di destra della tabella 15 è deputata a registrare la destinazione, in termini di spesa effettivamente sostenuta, delle risorse rese disponibili dalla corrispondente costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa, distintamente per ciascun istituto di erogazione. **Nota bene:** dalla rilevazione 2017 anche la sezione degli impieghi temporaneamente allocati all'esterno del fondo opera con riferimento a quelli effettivamente erogati.

5.2.2.3.6 - Ulteriori indicazioni per la compilazione delle tabelle 15

L'Istituzione deve compilare un modello per ogni macrocategoria di personale indicando, separatamente, tutti i valori relativi ai fondi che fanno riferimento alla medesima macrocategoria.

Le macrocategorie di riferimento e le voci che compongono le sezioni di costituzione e destinazione dei fondi sono indicate nelle tabelle del modello di ciascun comparto di contrattazione.

Gli importi devono essere **espressi in euro, senza decimali**, arrotondando per difetto in presenza di importi con cifre decimali da 0 a 49, e per eccesso in presenza di importi con cifre decimali da 50 a 99.

Si ricorda che nei campi riferiti a decurtazioni del Fondo l'importo non dovrà contenere il segno algebrico (-) poiché la formula posta a base del controllo lo considera già in riduzione dalle “voci di finanziamento”.

Attenzione: tutti gli importi della tabella 15 devono essere indicati al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP). Conseguentemente, eventuali voci di entrata iscritte nel fondo al lordo di detti oneri vanno necessariamente scorporate di tali oneri prima dell'inserimento nella tabella 15.

5.2.3 - Squadrature e Incongruenze riferite alla Contrattazione Integrativa

5.2.3.1 - Squadrature

5.2.3.1.1 - Squadratura 9 (tabella 15)

La squadratura è volta a verificare che le risorse della tabella 15 siano inserite unicamente in presenza di certificazione da parte dell'Organo di controllo del Fondo specificamente riferito all'anno oggetto di rilevazione. Si tratta di una certificazione che può essere operata sia limitatamente alla costituzione del Fondo che nell'ambito più generale di certificazione del Contratto Integrativo. Laddove il Contratto Integrativo economico annuale può in taluni casi non essere ritenuto necessario, ad esempio in caso di numerosità limitate di personale, di ultravigenza del Contratto Integrativo precedentemente perfezionato, ovvero di negoziazioni ancora non perfezionate, la misura delle risorse del Fondo necessita di una certificazione annuale da parte dell'Organo di controllo ai sensi dell'art. 40-bis, primo comma del d.lgs. 165/2001, sia per la verifica annuale delle norme di contenimento (in ultimo la verifica del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017), sia per la verifica delle risorse variabili appostate annualmente sul Fondo anche in applicazione di specifiche disposizioni di legge. Pertanto la squadratura inibisce la certificazione del modello di rilevazione del conto annuale in caso di inserimento della sezione delle risorse del Fondo in assenza di asseverazione di certificazione.

Il controllo è effettuato verificando, qualora il totale delle risorse esposto in tabella 15 risulti diverso da zero, la presenza di almeno una data in risposta alle domande GEN353, GEN354 o GEN355 della scheda SICI.

5.2.3.1.2 - Squadratura 10 (scheda SICI)

La squadratura è volta a verificare che, in presenza di personale della macrocategoria di riferimento, la domanda GEN195 risulti compilata con la esplicitazione delle annualità di ritardo nella certificazione del Fondo/i per la contrattazione integrativa.

Il controllo è effettuato verificando, per la macrocategoria di riferimento, che la domanda GEN195 risulti compilata in presenza di personale nella tabella 1 (totale dipendenti al 31.12 dell'anno corrente, uomini + donne) e di almeno 7 mensilità pagate indicate nella tabella 12.

5.2.3.2 - Incongruenze

5.2.3.2.1 - Incongruenza 9 (tabella 15)

L'incongruenza è volta a verificare se ciascuna delle voci "F998 – Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità" ed "F995 – Altre risorse variabili" supera o meno il 10% del totale generale del Fondo di riferimento. In caso affermativo viene richiesta all'Amministrazione la relativa giustificazione.

5.2.3.2.2 - Incongruenza 15 (tabella 15)

La modalità di rilevazione della tabella 15 rende pressoché ordinaria una mancata corrispondenza fra risorse e impieghi. Di seguito una breve elencazione di alcune possibilità che non generano incongruenza:

- Verifica a consuntivo di impieghi in misura inferiore alle risorse: si tratta della situazione in cui le risorse del Fondo non risultano integralmente utilizzate e sono portate ad incremento del fondo dell'anno successivo secondo le indicazioni del CCNL. Si rammenta che a questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, certificata dagli Organi di controllo, che asseveri l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti che risultano non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008 o le quote di premialità non erogate per mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo (cfr. parere Aran AII 132 / 2015).
- Presenza di impieghi a fronte di mancata valorizzazione delle risorse: si tratta della eventualità in cui a fronte di istituti contrattuali comunque obbligatori (progressioni economiche, indennità di comparto/ente, turno/rischio/disagio ecc.) il fondo, alla data di compilazione del Conto annuale, non risulta formalmente costituito e certificato.
- Presenza di risorse e parziale valorizzazione degli impieghi: si tratta di una eventualità frequente, riferita al caso in cui il fondo risulta costituito e certificato ma, alla data di compilazione del Conto annuale, alcuni istituti contrattuali (es. produttività/risultato) non risultano ancora erogati.
- SSN - Presenza di risorse e valorizzazione dei relativi impieghi in eccesso alle risorse: si tratta di un caso previsto dal contratto Sanità 2016-2018 con riferimento al caso in cui gli stanziamenti del fondo condizioni di lavoro e incarichi possono rivelarsi insufficienti a tutelare le necessità assistenziali con conseguente necessità di attingere, una tantum, al fondo premialità e fasce.

Poiché la casistica appena esposta fa sì che la mancata corrispondenza fra risorse ed impieghi assuma carattere di normalità, l'incongruenza 15 chiede di giustificare l'eventualità, non frequente ma comunque possibile, che siano state effettivamente erogate "esattamente" le somme certificate nella sezione risorse della tabella 15.

5.2.3.2.3 - Incongruenza 16 (scheda SICI)

L'incongruenza è volta a verificare se la data di certificazione del Fondo inserita come risposta alle domande GEN353, GEN354 o GEN355 sia anteriore al primo gennaio dell'anno di riferimento. **Nota bene:** l'eventuale prassi di certificare quanto meno la costituzione del fondo prima dell'avvio dell'anno di riferimento riflette un valore positivo di previsione delle quantità del fondo in una ottica

programmatoria dello stesso e non inibisce variazioni dello stesso per evidenze successive (ad esempio in termini di quantificazione esatta delle risorse non utilizzate del fondo per l'anno precedente).

5.2.4 - Le istruzioni per la rettifica della tabella 15 e della scheda SICI

Per consentire la rettifica, l'aggiornamento o il completamento delle tabelle 15 e delle schede SICI riferite all'anno di rilevazione e ai due anni immediatamente precedenti, è attiva una funzionalità la cui gestione è demandata direttamente all'Amministrazione. È inoltre presente una casella di spunta con la quale l'amministrazione dichiara che il fondo di quell'anno risulta consuntivato, cioè compiutamente certificato sul versante delle risorse e compiutamente erogato sul versante degli impieghi.

Fino al momento della dichiarazione di consuntivazione, per l'apertura della rettifica delle sole tabelle 15 (limitatamente al versante degli impieghi) e delle schede SICI non è quindi necessario l'intervento della Ragioneria territoriale dello Stato o dell'Ufficio centrale di Bilancio.

Nota bene: dalla rilevazione riferita al 2018 si è ritenuto di escludere dalla possibilità di autonoma rettifica il versante della costituzione del fondo, in quanto, ad eccezione di errori materiali di compilazione, la rettifica delle risorse del fondo è di norma legata ad eventi eccezionali (ad esempio la revisione delle voci di finanziamento a seguito di verifiche ispettive o di ricostruzioni in autotutela) che vanno pertanto motivate e se richiesto documentate alle Ragionerie territoriali dello Stato o agli Uffici centrali di Bilancio.

Per portare in condizione di rettifica attiva la sezione di monitoraggio della contrattazione integrativa, l'Amministrazione deve aprire in SICO il proprio Conto annuale per l'anno sul quale si intendono apportare modifiche e posizionarsi sulla tabella 15. In calce a tale tabella sono presenti le seguenti funzionalità:




Figura 30 - Tasti per l'aggiornamento e la consuntivazione della tabella 15 e scheda SICI

A. Tasto “Aggiorna T15/SICI”: consente di mettere in stato di rettifica le sole tabelle 15 e schede SICI al fine di modificare/aggiornare le informazioni in esse riportate.

B. Casella di spunta “T15/SICI consuntivate” e relativo tasto di “Conferma”: consente all'amministrazione di asseverare in sede di conto annuale che risultano definitivamente concluse tutte

le operazioni relative al fondo dell'annualità su cui si sta operando (in particolare che risultano effettivamente erogate al personale tutte le quote di retribuzione accessoria, comprese quelle premiali, riferite a prestazioni rese nell'anno di riferimento). **Attenzione:** la conferma della casella di spunta inibirà ogni ulteriore processo di aggiornamento della tabella 15 e della scheda SICI.

Qualora eventi imprevedibili, ad esempio il riscontro di un mero errore materiale di digitazione, dovessero rendere necessaria in seguito la rettifica dei dati, sarà sempre possibile richiedere ai competenti Uffici di controllo di I livello la messa in rettifica attiva del Conto annuale. La richiesta di eliminazione della spunta di consuntivazione va inviata alla casella di posta quesiti.sico.contrattointegrativo@mef.gov.it.

5.2.4.1 - Come eseguire le rettifiche della tabella 15 e della scheda SICI

Per rendere modificabili i dati della tabella 15 e della scheda SICI dell'annualità desiderata (ricordando che sono rettificabili unicamente i dati dell'annualità corrente e delle due immediatamente precedenti) è necessario entrare in SICO, selezionare l'anno desiderato, posizionarsi sulla tabella 15 e premere il tasto "Aggiorna T15/SICI" ("A" nella figura precedente).

Questa azione rende editabili sia la tabella 15 sia la scheda SICI e comporta la comparsa di due nuovi tasti:




Figura 31 – Tasto per il salvataggio della tabella 15

C. Tasto “Salva”: consente di salvare in SICO le informazioni, eventualmente modificate. **Nota bene:** il tasto “Salva” compare anche in coda alla scheda SICI e consente di salvare le informazioni di quella scheda.

D. Tasto “Concludi Agg.to T15/SICI”: serve per chiudere la fase di aggiornamento ed è presente unicamente in calce alla tabella 15. **Attenzione:** a prescindere se siano state apportate modifiche o meno, la fase di aggiornamento può essere conclusa unicamente se si salvano sia la tabella 15 sia la scheda SICI.

7.12 - Tabella 15 – Fondi per la contrattazione integrativa

Al fine di una più agevole consultazione, le principali voci di alimentazione del Fondo sono state raccolte in tabelle sinottiche. Relativamente alle destinazioni del fondo si fa riferimento a quanto indicato nel capitolo “Monitoraggio della contrattazione integrativa” della presente circolare.

Per quanto riguarda la voce “altre risorse” trattasi di voce residuale. La sua valorizzazione deve essere opportunamente motivata nello spazio note della scheda SICI. Tale motivazione dovrà essere altresì inviata alla casella di posta elettronica quesiti.sico.contrattointegrativo@tesoro.it.

Personale non dirigente

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE

A. Risorse fisse

| Descrizione | Riferimento CCNL / legge |
|--|------------------------------------|
| Unico importo consolidato 2017 | Art. 67, c. 1 CCNL 16-18 |
| Incremento euro 83,20 per unità in servizio al 31.12.2015 | Art. 67, c. 2, lett. a) CCNL 16-18 |
| Rideterminazione dei differenziali stipendiali a carico del fondo determinati dagli incrementi stipendiali disposti dall'articolo 64 del CCNL | Art. 67, c. 2, lett. b) CCNL 16-18 |
| RIA e assegni ad personam personale cessato anno prec.te, misura intera | Art. 67, c. 2, lett. c) CCNL 16-18 |
| Incrementi trattamento economico fisso e continuativo personale trasferito, esposto distintamente per i casi determinati da disposizioni di legge e per i casi derivanti da processi associativi o trasferimento di funzioni | Art. 67, c. 2, lett. e) CCNL 16-18 |
| Incremento riduzione stabile organico funzione dirigenziale (solo Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa precedentemente al 2018) | Art. 67, c. 2, lett. f) CCNL 16-18 |
| Incremento derivante da corrispondente e stabile riduzione delle risorse per lavoro straordinario | Art. 67, c. 2, lett. g) CCNL 16-18 |
| Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da aumenti della dotazione organica e relativa copertura | Art. 67, c. 2, lett. h) CCNL 16-18 |
| Incrementi per riduzione stabile risorse destinate alle posizioni organizzative | Art. 15, c. 7 CCNL 16-18 |
| Armonizzazione retribuzione accessoria personale provinciale transitato nelle regioni a statuto ordinario | Art. 1, c. 800, legge n. 205/2017 |

B. Risorse variabili

| Descrizione | Riferimento CCNL / legge |
|---|------------------------------------|
| Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, distintamente per sponsorizzazioni / conto terzi e risparmi di gestione | Art. 67, c. 3, lett. a) CCNL 16-18 |
| Piani di razionalizzazione ex art. 16, cc. 4-5-6 DL 98/2011 | Art. 67, c. 3, lett. b) CCNL 16-18 |
| Risorse da recupero evasione IMU e TARI n.b. ricomprendere in questa voce le eventuali risorse da recupero evasione ICI | Art. 1, c. 1091 legge n. 145/2018 |
| Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, distintamente per specifiche voci individuate in tabella 15 | Art. 67, c. 3, lett. c) CCNL 16-18 |
| RIA, ind. amm.ne o di ente personale cessato anno precedente mensilità residue | Art. 67, c. 3, lett. d) CCNL 16-18 |
| Somme non utilizzate risorse straordinario anno precedente accertate a consuntivo | Art. 67, c. 3, lett. e) CCNL 16-18 |
| Messi notificatori | Art. 67, c. 3, lett. f) CCNL 16-18 |
| Integrazione 1,2% massa salariale 1997 | Art. 67, c. 3, lett. h) CCNL 16-18 |
| Risorse conseguimento di obiettivi di ente, anche di mantenimento | Art. 67, c. 3, lett. i) CCNL 16-18 |
| Risorse sperimentazione ex art. 23, cc. 4, 6 D.lgs. n. 75/2017 | Art. 67, c. 3, lett. j) CCNL 16-18 |
| Integrazione risorse personale trasferito in corso d'anno | Art. 67, c. 3, lett. k) CCNL 16-18 |
| Risorse fisse non utilizzate fondi annualità precedenti | Art. 68, c. 1 CCNL 16-18 |

C. Decurtazioni

| Descrizione | Riferimento CCNL / legge |
|---|--|
| Decrementi trattamento economico fisso e continuativo personale trasferito ad altra amministrazione, esposto distintamente per i casi determinati da disposizioni di legge e per i casi derivanti da processi associativi o trasferimento di funzioni | Art. 67, c. 2, lett. e) CCNL 16-18 |
| Decurtazione Fondo per corrispondente incremento risorse destinate alle posizioni organizzative concordato in sede di contrattazione integrativa | Art. 7, c. 4, lett. u) CCNL 16-18 |
| Decurtazione permanente | Art. 1, c. 456 Legge n. 147/2013 |
| Decurtazione Fondo per rispetto limite 2016 | Art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/2017 |
| Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in passato – quota anno di riferimento | Art. 40, c. 3-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 |
| Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in passato – quota anno di riferimento | Art. 4, c. 1 D.L. n. 16/2014 |

Area delle Posizioni organizzative finanziata con risorse di bilancio

FINANZIAMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

A. Risorse fisse

| Descrizione | Riferimento CCNL / legge |
|---|--------------------------------------|
| Risorse destinate alle P.O. nel 2017. NB: per i comuni senza dirigenza è possibile indicare nella presente voce il limite ex art. 23, c. 2 del decreto legislativo n. 75/2017 riferito a tale categoria | Artt. 15, c. 4 e 67, c. 1 CCNL 16-18 |
| Incremento delle risorse destinate alle posizioni organizzative a valere sul fondo per il trattamento accessorio | Art. 7, c. 4, let. u) CCNL 16-18 |

B. Decurtazioni

| Descrizione | Riferimento CCNL / legge |
|---|-------------------------------------|
| Decurtazione per corrispondente incremento Fondo risorse trattamento accessorio | Art. 1, c. 3, lettera e) CCNL 00-01 |

Personale dirigente

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

A. Risorse fisse

| Descrizione | Riferimento CCNL / legge |
|---|--------------------------------------|
| Posizione e risultato anno 1998 | Art. 26, c. 1, let. a) CCNL 98-01 |
| Incremento fondo 1,25% monte salari 1997 | Art. 26, c. 1, let. d) CCNL 98-01 |
| Incres. fondo 520 euro per pos. dirig.le coperta e 1,66% m.s. 2001 | Art. 23, commi 1, 3 CCNL 02-05 |
| Incremento fondo 1.144 euro per pos. dirig.le coperta e 0,89% m.s. 2003 | Art. 4, commi 1, 4 CCNL 04-05 |
| Incremento fondo 478,40 euro per pos. dirig.le coperta e 1,78% m.s. 2005 | Art. 16, commi 1, 4 CCNL 06-09 |
| Incres. fondo 611 euro per pos. dirig.le coperta e 0,73% m.s. 2007 | Art. 5, commi 1, 4 CCNL 08-09 |
| Incremento in relazione a processi di decentramento e delega di funzioni | Art. 26, c. 1, lettera f) CCNL 98-01 |
| RIA e assegni ad personam personale cessato | Art. 26, c. 1, lett. g) CCNL 98-01 |
| Incres. dot. organica e relativa copertura / riorganizzazione stabile servizi | Art. 26, c. 3 CCNL 98-01 |

| Descrizione | Riferimento CCNL / legge |
|---|-----------------------------------|
| Incremento in relazione a riduzione stabile organico dirigenziale pari a non oltre il 6% del minore finanziamento del pertinente capitolo di bilancio | Art. 26, c. 5 CCNL 98-01 |
| Armonizzazione retribuzione accessorio personale provinciale transitato nelle regioni a statuto ordinario | Art. 1, c. 800, legge n. 205/2017 |

B. Risorse variabili

| Descrizione | Riferimento CCNL / legge |
|---|------------------------------------|
| Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, distintamente per sponsorizzazioni / conto terzi e risparmi di gestione | Art. 26, c. 1, lett. b) CCNL 98-01 |
| Integrazione 1,2% massa salariale 1997 | Art. 26, c. 2 CCNL 98-01 |
| Incremento riorganizzazione dei servizi / parte variabile | Art. 26, c. 3 CCNL 98-01 |
| Risorse da recupero evasione IMU e TARI n.b. ricomprendere in questa voce le eventuali risorse da recupero evasione ICI | Art. 1, c. 1091 legge n. 145/2018 |
| Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (ad eccezione di quelle specificamente individuate in tabella 15) | Art. 20, c. 2 CCNL 06-09 |
| Incarichi da soggetti terzi | Art. 20, cc. 3-5 CCNL 06-09 |

C. Decurtazioni

| Descrizione | Riferimento CCNL / legge |
|---|--|
| Decurtazione fondo 3.356,97 euro | Art. 1, c. 3, lettera e) CCNL 00-01 |
| Decurtazione permanente | Art. 1, c. 456 Legge n. 147/2013 |
| Decurtazione rispetto limite 2016 | Art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/2017 |
| Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in passato – quota anno di riferimento | Art. 40, c. 3-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 |
| Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in passato – quota anno di riferimento | Art. 4, c. 1 D.L. legge n. 16/2014 |